

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 337

presentata dai Consiglieri regionali
MURA - SAIU - CAREDDA - BIANCAREDDU

il 23 giugno 2022

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016 e altre misure in materia di protezione civile

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge, sottoposta a un esame urgente del Consiglio regionale, è una conseguenza della recente disposizione legislativa di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 353 del 2000, ad opera dell'articolo 5, comma 1, lettera e), n. 4 del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni nella Legge 8 novembre 2021, n. 155, che ha ampliato la portata dei precetti contenuti nella disposizione statale ricomprendendo anche le fattispecie di illecito amministrativo dapprima contemplate solo nell'ambito della disciplina regionale.

Inoltre, appare opportuno intervenire per modificare anche altre parti della legge regionale n. 8 del 2016 e approvare alcuni correttivi alle norme regionali, al fine di rafforzare il Sistema regionale antincendi e di protezione civile, prorogando anche i termini di alcuni procedimenti.

Nel dettaglio il capo I prevede modifiche agli articoli 23, 24 e 47 della legge regionale n. 8 del 2016.

Le modifiche previste all'articolo 23 sono finalizzate a disciplinare i contenuti minimi dei piani antincendio per parchi naturali regionali, istituiti con la legge regionale n. 31 del 1989, in coerenza con quanto già stabilito dalla normativa nazionale.

Inoltre prevede che i piani operativi ripartimentali siano parte integrante del PRAI e che vengano redatti dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale d'intesa con la Direzione generale della protezione civile, l'Agenzia FoReSTAS e gli altri soggetti concorrenti all'attività di spegnimento degli incendi, compresi i Vigili del Fuoco.

Le modifiche all'articolo 24, come anticipato in premessa, sono indotte dalla sovrapposizione delle due fonti normative nazionale e regionale. In particolare, la normativa statale prevede un regime

sanzionatorio uniforme, in cui si applica la medesima sanzione a prescindere dalla condotta costituente illecito amministrativo, mentre la normativa regionale prevede una specifica sanzione per ciascuna tipologia di illecito, come risulta dal comma 3, lettere b), c), d) ed e) dell'articolo in argomento.

Le proposte di modifica alla norma regionale sono quelle minime necessarie per renderla conforme a quanto attualmente previsto dalla disciplina statale. Ciò al fine di garantire una maggior certezza del diritto ed evitare di offrire appiglio per l'impugnazione degli eventuali provvedimenti sanzionatori.

Infatti nella norma regionale occorre richiamare integralmente il sistema sanzionatorio statale ("si applicano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti dall'articolo 10 della legge n. 353 del 2000 e successive modifiche") ed eliminare la disciplina regionale complementare che prevedeva la graduazione delle sanzioni, a seconda della specifica violazione delle prescrizioni prima non contemplate dal legislatore statale (articolo 24, comma 3, lettere b), c), d) ed e)).

Le modifiche all'articolo 47 modifica la lettera b) del comma 4 al fine di consentire al direttore generale dell'Agenzia FoReSTAS di porre rimedio all'attività dei dirigenti pregiudizievole per il conseguimento degli obiettivi assegnati o per l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive. Inoltre, in ragione del fatto che l'Agenzia esercita parte rilevante delle proprie attività su immobili (tra cui vedette e altri presidi di protezione civile) avuti in concessione dalle amministrazioni locali, e, comunque, in sinergia con le stesse amministrazioni, al fine di assicurare la coerenza interna ed esterna delle attività, si propone di inserire nel corpo del medesimo comma 4 una lettera che consenta al Direttore generale di curare i rapporti con le amministrazioni pubbliche della Sardegna.

Il capo II contiene altre misure di protezione civile.

In particolare, all'articolo 4, si prevede la modifica del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 30 del 2020, al fine di consentire nell'abitato di Bitti il ristoro dei danni subiti dalle seconde case e, in considerazione delle criticità legate al territorio, un intervento straordinario di delocalizzazione di abitazioni e attività economiche e produttive.

L'articolo 5, comma 1, consente agli enti locali colpiti dagli incendi da luglio a ottobre 2019, destinatari delle risorse impegnate in attuazione del comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2019, di utilizzare le stesse sia per il ripristino dei danni, che per opere di prevenzione e spegnimento degli incendi.

I commi 2 e 3 dell'articolo 5 stabiliscono una proroga di termini in quanto, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si sono verificati ritardi nella predisposizione di alcuni provvedimenti o nelle forniture di beni e servizi.

In particolare, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, molti comuni non hanno potuto deliberare e trasmettere alla Protezione civile regionale la dichiarazione dello stato di calamità naturale nei termini previsti dalla legge regionale n. 28 del 1985, modificata dalla legge regionale n. 29 del 2020.

Occorre pertanto consentire, per gli eventi del secondo semestre del 2020, del 2021 e del primo trimestre del 2022, la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese di primo intervento sostenute in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche, anche ai comuni che non hanno inviato la dichiarazione dello stato di calamità entro i dieci giorni previsti dalla normativa vigente.

Analogamente occorre consentire alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, costantemente impegnate nell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la trasmissione alla Direzione generale della protezione civile della rendicontazione dell'attività svolta e delle spese sostenute con i contributi per le annualità 2019 e 2020, erogati ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 17 del 1989, in deroga a quanto stabilito dal comma 7 bis.

Nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle risorse messe a disposizione della Regione dal Dipartimento nazionale della Protezione civile per la realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi verificatisi in Sardegna negli ultimi anni, il comma 4 dell'articolo 5 prevede che le risorse finanziarie trasferite dalla contabilità speciale n. 6251 al bilancio regionale con apposito provvedimento del Commissario delegato, siano destinate alla concessione di contributi a favore degli enti locali per interventi strutturali per la riduzione del rischio residuo e per il ripristino delle infrastrutture e delle condizioni di sicurezza nelle aree interessate dall'evento calamitoso del 28 novembre 2020.

L'articolo 6 interviene sull'articolo 5 della legge regionale n. 17 del 2021 per estendere il servizio mensa a favore di tutto il personale impegnato in attività continuative nelle sale operative, non solo per la campagna antincendio, ma per tutte le emergenze di protezione civile.

Inoltre, la sostituzione del comma 29 dell'articolo 5 della legge regionale n. 17 del 2021 è necessaria al fine di superare i rilievi di legittimità costituzionale rappresentati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

L'articolo 7 consente di rimuovere dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 35 del 2015 la limitazione al riconoscimento dello straordinario per alcuni titolari di posizione organizzativa che sono i più impegnati nelle attività emergenziali. Ciò in linea con quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto funzioni locali, che non prevede il riconoscimento dei compensi limitatamente alle attività che non rientrano tra quelle a cui l'incarico si riferisce.

Al fine di superare le criticità connesse all'assegnazione temporanea di numerosi dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS all'Amministrazione regionale, nonché alla vacanza di un gran numero di posizioni dirigenziali nella medesima Agenzia, l'articolo 8, comma 1, prevede il trasferimento, con cessione di contratto, di detto personale all'Amministrazione regionale stessa.

L'articolo 8, comma 2 ha la finalità di colmare una vacanza normativa con un criterio oggettivo nei casi già previsti delle mobilità del personale CFVA verso il comparto unico della Regione. Allo stato attuale, per il personale del CFVA sono previste residuali possibilità di mobilità normate dall'articolo 93 ai commi 2, 3 e 4 del CCRL vigente. L'emendamento non prevede nuove possibilità di accedere alle mobilità del personale del CFVA, ma stabilisce le tabelle di equiparazione in base a criteri oggettivi, quali il titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno (diploma di scuole superiori per la categoria C del comparto e per l'area A del CFVA in base alla legge regionale n. 7 del 2005, articolo 15, comma 6) e le relative progressive equiparazioni per le aree superiori anche esse basate sui titoli di studio posseduti e in base alle anzianità maturate. Il provvedimento non comporta l'esigenza di ulteriori risorse economiche in quanto i tabellari e le indennità fisse e continuative in godimento al personale del CFVA permettono tali inquadramenti senza disponibilità economiche aggiuntive.

L'articolo 8, comma 3, affronta l'assegnazione temporanea del personale del CFVA presso la Direzione Generale della Protezione civile. Tale assegnazione risale all'anno 2011 e ha per un 11 anni garantito un fruttuoso impegno del personale citato presso la Direzione di assegnazione. Allo stesso tempo è evidente che tale personale, a seguito di questa lunghissima assegnazione, risulta avulso dalle procedure di formazione professionale e di conseguenza dai procedimenti di crescita del personale. Vi è quindi l'esigenza di dare a detto personale la possibilità di poter definitivamente essere inquadrati

all'interno delle categorie del comparto unico, permettendo l'omologazione ai propri colleghi della Direzione della Protezione civile.

Questa proposta non comporta alcuna integrazione economica da parte dell'amministrazione regionale e consente un inquadramento che riconosca la professionalità esercitata dal personale CFVA all'interno del nuovo sistema di classificazione organizzato in categorie.

Con riferimento all'articolo 8, comma 4, l'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 consente alla Regione l'assunzione di personale a tempo determinato, fino al 31 ottobre 2023, per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico. Dei 16 dipendenti assunti a gennaio 2022 attingendo da graduatorie di altre amministrazioni, ben 5 si sono dimessi tra febbraio ed aprile 2022, e addirittura un dipendente assunto in sostituzione di uno dei dimissionari, si è a sua volta dimesso dopo soli 15 giorni.

La norma consente pertanto all'Amministrazione regionale di superare il problema derogando all'articolo 6.1 della legge regionale n. 31 del 1998 nella parte in cui prevede che le amministrazioni del sistema Regione "sottoscrivono prioritariamente i contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato", al fine di attivare una procedura selettiva rapida con le modalità consentite dalla legge nell'ambito delle assunzioni per il PNRR.

L'articolo 9 precisa che la norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e all'attuazione della stessa si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine l'articolo 10 reca disposizioni in merito all'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Capo I

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016
(Legge forestale)

Art. 1

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016 in
materia di Piano regionale antincendio

1. Nell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e bis) i contenuti minimi di appositi piani antincendio per i parchi naturali regionali istituiti con la legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, da redigersi a cura degli enti gestori sentito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale; tali piani prevedono l'adozione di tutte le azioni necessarie a evitare l'insorgenza e la propagazione di incendi nelle e dalle aree amministrative, e costituiscono un'apposita sezione del piano antincendio regionale e sono aggiornati con le medesime modalità";

b) al comma 4, le parole "Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale redige" sono sostituite dalle seguenti: "Fanno parte integrante del PRAI", e le parole "di intesa" sono sostituite dalle seguenti: "che li redige di intesa con la Direzione generale della protezione civile," e dopo la parola "incendi" sono aggiunte le seguenti: "compresi i soggetti statali competenti".

Art. 2

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016 in
materia di prescrizioni antincendio, divieti e sanzioni

1. All'articolo 24 della legge regionale n. 8 del 2016 sono apportate le seguenti modifi-

che:

- a) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola "azioni" sono aggiunte le seguenti: "e delle omissioni";
- b) al comma 1, la lettera i) è soppressa;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Si applicano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti dall'articolo 10 della legge n. 353 del 2000 e successive modifiche.";
- d) il comma 4 è abrogato;
- e) al comma 5 le parole "lettera d)," sono soppresse.

Art. 3

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016 in materia di funzioni del direttore generale

1. Al comma 4 dell'articolo 47 della legge regionale n. 8 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) al fine di conseguire gli obiettivi assegnati e di assicurare l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive, con particolare riferimento alle funzioni di protezione civile, dirige, controlla e coordina le attività delle strutture organizzative, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia. A questo scopo i servizi territoriali sono posti alle sue dipendenze e, con apposito, atto può delegare i direttori delle stesse, fermo restando il potere sostitutivo e di avocazione;"
- b) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
"i bis) ferme restando le competenze dell'Amministratore unico, sotto le direttive di quest'ultimo al quale riferisce, ha competenza esclusiva a curare i rapporti con l'Amministrazione regionale, gli enti del sistema Regione, gli enti locali e, in generale, le amministrazioni pubbliche;"

Capo II

Misure in materia di protezione civile

Art. 4

Modifiche alla legge regionale n. 30 del 2020 in materia di misure per fronteggiare eventi calamitosi del 28 novembre 2020

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 (Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
"a bis) per i soggetti privati, a ristoro dei danni subiti dalle abitazioni diverse da quelle principali;"
- b) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
"b bis) per interventi straordinari di delocalizzazione, previa demolizione, di abitazioni e attività economiche e produttive, qualora la ricostruzione in sito dell'immobile distrutto sia in contrasto con la pianificazione territoriale o in materia di rischio idrogeologico ovvero sussistano motivi ostativi connessi ad esigenze di salvaguardia della pubblica incolumità."

Art. 5

Utilizzo delle risorse e modifica alle modalità procedurali

1. Le risorse impegnate a favore degli enti locali in attuazione dell'articolo 2, comma 9, della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 (Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie), possono essere destinate al ripristino dei danni e alle opere di prevenzione e spegnimento nelle aree colpite dagli incendi da luglio a ottobre 2019.

2. In considerazione delle criticità operative connesse all'emergenza epidemiologica da

Covid-19, limitatamente agli eventi verificatisi nel secondo semestre del 2020, nel 2021 e nel primo trimestre del 2022, la dichiarazione dello stato di calamità naturale deliberata dalla Giunta comunale di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e Comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche), come sostituito all'articolo 1 della legge regionale 19 ottobre 2020, n. 29 (Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1985 in materia di termini per la presentazione delle domande di contributi e autorizzazione di spesa a favore della Direzione della protezione civile), può essere trasmessa alla Direzione generale della protezione civile entro sessanta giorni dall'evento calamitoso.

3. In considerazione delle criticità operative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, limitatamente ai contributi erogati per le annualità 2019 e 2020, la rendicontazione dell'attività svolta e delle spese sostenute prevista dal comma 7 bis dell'articolo 17 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile), e successive modificazioni, può essere trasmessa alla Direzione generale della protezione civile entro trenta mesi dall'erogazione dei contributi.

4. Le risorse finanziarie trasferite dalla contabilità speciale n. 6251 al bilancio regionale con apposito provvedimento del Commissario delegato, sono destinate alla concessione di contributi a favore degli enti locali per interventi strutturali per la riduzione del rischio residuo e per il ripristino delle infrastrutture e delle condizioni di sicurezza nelle aree interessate dall'evento calamitoso del 28 novembre 2020.

Art. 6

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2021 in materia di servizio mensa ed indennità pensionabile

1. All'articolo 5 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) sono apportate le seguenti

modifiche:

- a) al comma 12, dopo la parola "(PRAI)" sono aggiunte le seguenti: "e del Piano regionale per la protezione civile di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 1989";
- b) il comma 29 è sostituito dal seguente:
"29. Al fine di dare attuazione ai commi 4 ter e 4 quater dell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998, alla contrattazione collettiva regionale sono destinate, ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998, ulteriori risorse pari a euro 285.840 per l'anno 2021 e di euro 1.143.360 annui a decorrere dall'anno 2022 (missione 01 - programma 10 - titolo 1)".

Art. 7

Modifiche alla legge regionale n. 35 del 2015 in materia di misure per la protezione civile

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie) le parole da ", limitatamente" fino a "previsti" sono soppresse.

Capo III

Disposizioni in materia di personale

Art. 8

Trasferimento, inquadramento e transito di personale

1. Il personale dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS), ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, in assegnazione temporanea presso l'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito definitivamente alla stessa Amministrazione regionale con le procedure di cui all'articolo 39, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della

Regione), e successive modifiche, con adeguamento dei rispettivi piani del fabbisogno del personale.

2. Ai fini dell'equiparazione giuridica, ai sensi della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), articolo 15, comma 6, limitatamente ai casi residuali di mobilità ex articolo 93, commi 2, 3 e 4, del CCRL del 15 gennaio 2001, si stabilisce che il personale interessato delle aree A e B del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA) trova corrispondenza nell'inquadramento a partire dalla categoria C del personale del comparto Regione. Il personale dell'Area C del CFVA è inquadrato nella categoria D del comparto Regione.

3. I dipendenti del CFVA in assegnazione temporanea presso la Direzione generale della protezione civile alla data di entrata in vigore della presente legge possono, a domanda, sulla base del dettato degli articoli 54 e 55 e al comma 4 dell'articolo 93 del CCRL vigente, transitare per mezzo dell'istituto della mobilità volontaria presso la medesima Direzione generale della protezione civile. Con apposito accordo di confluenza, stipulato tra il Comitato di rappresentanza negoziale della Regione autonoma della Sardegna e le organizzazioni sindacali in rappresentanza del comparto unico e della separata area di contrattazione del CFVA per il personale non dirigente, è disciplinato l'inquadramento di detto personale nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 93, comma 5, del CCRL. Al fine di favorire un equo posizionamento all'interno dei livelli retributivi, il quale faccia emergere le professionalità e le anzianità maturate, si utilizzano i tabellari di provenienza delle aree d'inquadramento attuale e ove necessarie quote parti delle indennità fisse e continuative in godimento alla data di entrata in vigore dell'attuale legge, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

4. Per l'individuazione del personale di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), l'Amministrazione regionale può procedere attraverso procedure selettive effettuate con modalità telematiche anche automatizzate.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).